



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione tramite Con.Te.*

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

**CASTELBALDO (PD)**

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria

del Comune di

**CASTELBALDO (PD)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 361/2019/PRSP del 25 luglio 2019**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 361/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 25 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

*Deliberazione n. 361/2019/PRSP/Castelbaldo (Pd)*



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 25 luglio 2019*

*composta dai magistrati:*

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Elena BRANDOLINI    | Presidente f.f.       |
| Amedeo BIANCHI      | Consigliere           |
| Francesca DIMITA    | Primo Referendario    |
| Maristella FILOMENA | Referendario Relatore |
| Marco SCOGNAMIGLIO  | Referendario          |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Castelbaldo (Pd);

ESAMINATI gli schemi di bilancio, acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente f.f. n. 40/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

### FATTO

Nell’ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Castelbaldo (Pd). Sono stati richiesti approfondimenti in sede istruttoria con nota prot. CdC n. 4000 del 03/05/2019, la comunicazione di risposta dell’ente è stata acquisita al fascicolo di controllo con prot. n. 6957 del 01/06/2019.

Tenuto conto della delibera della Sezione n. 535/2018/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Castelbaldo (Pd) per l’esercizio 2015 ed all’esito dell’esame del Rendiconto per l’esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – sono emersi alcuni disallineamenti contabili, non superati in sede istruttoria e pertanto sottoposti al Collegio, che nella odierna seduta in Camera di Consiglio, si è così pronunciato.

### DIRITTO

1. L’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* - di seguito denominato *“Questionario”* - redatto sulla base dei

criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR, rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti “[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*”, come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n. 60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Castelbaldo (Pd) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.



### **1.1 Ritardo nell'approvazione del rendiconto**

Il rendiconto 2016 è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 2 maggio 2017. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. L'ente, quindi, non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto.

Il Collegio rammenta che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» dispone all'art 9 comma 1-quinquies: «*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per*

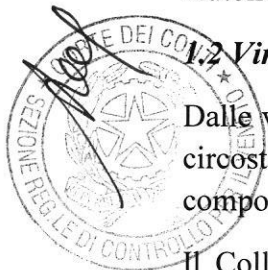
*l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo».*

La mancata approvazione del rendiconto nei termini rappresentati dall'ente, per quanto di due giorni oltre a costituire inadempimento sanzionato dalla norma sopra richiamata esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme. Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti idonee misure dirette a garantire costantemente il rispetto dei termini, in quanto diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità *“in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell'Ente”*. (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSP/2010). Il rendiconto *“(…) costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria”* (cfr. Sezione Lombardia deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, in tal senso anche Sezione Molise deliberazione n. 67 del 19/04/2019 e Sezione Sicilia deliberazione n. 86 del 19/04/2019). La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione (cfr. Delibera 12/2019 Sezione delle Autonomie).

### **1.2 Vincoli di cassa**

Dalle verifiche effettuate non risultano valorizzati componenti vincolate della cassa. La circostanza è stata oggetto di approfondimento e l'ente ha confermato l'assenza di componenti vincolate al 31/12/2016.

Il Collegio ricorda come diverso sia il trattamento contabile e l'incidenza di entrate “vincolate”, rispetto alle entrate cui venga impresso un vincolo di destinazione alla spesa d'investimento, quali a titolo di esempio: alienazioni, oneri di urbanizzazione,



trasferimenti senza vincolo di destinazione e così via.

L'art. 195 del D.Lgs. n 267/2000 ( T.U.E.L.) prevede che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) - vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti - per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui - con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Si raccomanda, quindi, il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, che ivi si richiamano ad ausilio dell'ente, in particolare:

- art 180 comma 3 lettera d) del D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;

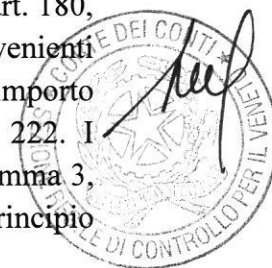
- art. 185 comma 2 lettera i) D.Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) il mandato di pagamento deve evidenziare il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;

- art. 195 del D.Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.) gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria;

- Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10 La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. In particolare, la novità introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali costituita dall'obbligo, *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel richiamato principio applicato [..]”*;

- Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10.2 Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti. *“Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata [..]”*;

- Allegato 4/2- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - D.Lgs. n 118/2011, paragrafo 10.6 10.6 La determinazione della giacenza vincolata al 1° gennaio 2015 *“All'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla*

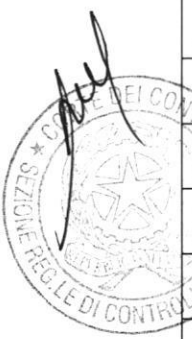


trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. [..]".

Si richiama, altresì, la Deliberazione n 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, recante le Linee Guida per il rendiconto 2016.

### 1.3 Risultati della gestione e risultato di amministrazione

Dalla valutazione del questionario, dei contenuti della relazione al disegno di rendiconto e dei dati presenti in BDAP emerge un risultato di gestione negativo. Esso rappresenta un dato di sintesi, espressione dell'attività di gestione del Comune, al quale concorrono per il 2016:



|                                     |     | 2016               |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| Accertamenti                        | (+) | 1.228.009,09       |
| Impegni                             | (-) | 1.265.514,48       |
| <b>Saldo</b>                        |     | <b>- 37.505,39</b> |
| Quota di FPV applicata al bilancio  | (+) | 18.186,10          |
| Impegni confluiti nel FPV           | (-) | 19.601,19          |
| <b>saldo gestione di competenza</b> |     | <b>- 38.920,48</b> |

|                                                           |     | 2016              |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Riscossioni                                               | (+) | 1.021.197,67      |
| Pagamenti                                                 | (-) | 1.034.237,74      |
| Differenza                                                | [A] | -13.040,07        |
| Fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio | (+) | 18.186,10         |
| Fondo pluriennale vincolato spesa                         | (-) | 19.601,19         |
| Differenza                                                | [B] | -1.415,09         |
| Residui attivi                                            | (+) | 206.811,42        |
| Residui passivi                                           | (-) | 231.276,74        |
| Differenza                                                | [C] | -24.465,32        |
| <b>Saldo avanzo/disavanzo di competenza</b>               |     | <b>-38.920,48</b> |

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione – Anno 2016 - pag. 9.

Il risultato negativo della gestione di competenza è stato stemperato dall'applicazione dell'avanzo dell'esercizio 2015, che era di € 133.494,10 utilizzato in parte, quindi, per assorbire una negatività gestionale. L'ente ha comunicato, rispetto alla richiesta di chiarimenti: *“Si confermano i dati relativi al punto 2. Si comunica che nell'anno 2017 il risultato negativo di competenza diminuisce e nell'anno 2018 risulta positivo”*.

Gli equilibri economici di parte capitale e di parte corrente sono stati raggiunti, tuttavia i dati evidenziano comunque un utilizzo di avanzo di amministrazione per il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente.

Dai dati complessivamente analizzati emerge, per il 2016 la tenuta degli equilibri, tuttavia in visione prospettica la gestione dei residui, la forte disponibilità di cassa e il ricorso ad avanzo di amministrazione per limitare gli esiti negativi della gestione evidenziano una potenziale fragilità, che l'ente necessariamente dovrà avere cura di rafforzare. Il Collegio pur consapevole delle diffuse ed eterodirette incombenze che insistono sulle limitate risorse umane delle piccole realtà comunali invita l'ente a valorizzare quegli strumenti che l'ordinamento offre, anche al fine di ridurre i fattori di criticità reali e potenziali sulle affermazioni di bilancio, inteso nel suo complessivo articolato. Si ricorda, secondo l'impianto contabile di competenza, la funzione strumentale del DUP semplificato in particolare in ordine alle scelte di natura strategica relative a risorse ed impieghi ed operativa, la definizione di residui sia in fase di accertamento ordinario che straordinario idonea a rappresentare l'effettiva consistenza dei debiti e crediti rimasti da riscuotere, l'adozione di cronoprogrammi effettivamente implementabili.

#### **1.4 Vincoli e destinazioni ad investimento sul risultato di amministrazione 2016**

Si evidenzia il persistere di disallineamenti contabili, non compiuto rispetto delle disposizioni vigenti, accertati con deliberazione della Corte dei Conti n. 485/2017/PRSE e 536/2018/PRSE non superate nel 2016.

Dall'esame dei dati contenuti nel prospetto *“All. a) Risultato di amministrazione”* contenuto negli schemi di bilancio relativi al rendiconto 2016 presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - BDAP, si rileva che al 31/12/2016 sono state vincolate e destinate a spese di investimento somme per complessivi € 9.901,01.

Sulla base dei dati a disposizione sono stati elaborati i vincoli/destinazioni a spesa di investimento, che potenzialmente, l'ente avrebbe potuto porre in essere, il “valore atteso potenziale”, è pari ad € 41.475,64:

| <b>VERIFICA TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA</b>        |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA DERIVANTE DAL 2015 (+) | 73.685,36 |
| UTILIZZO AVANZO VINCOLATO / DESTINATO IN CORSO D'ANNO (-) | 43.268,80 |
| SALDO DI PARTE CAPITALE 2016 (+)                          | 11.043,04 |
| EVENTUALE SALDO POSITIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2016       | 0,00      |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| DIFFERENZIALE RESIDUI ELIMINATI DI PARTE CAPITALE (+) | 16,04            |
| <b>TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA potenziale</b>  | <b>41.475,64</b> |

Alla richiesta di chiarimenti l'ente ha confermato la validità del "valore potenziale atteso" rappresentando: "[...] *si segnala che, di fatto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2016 nell'anno 2017 è stato destinato alla parte capitale (per spese di investimento) per un importo di Euro 85.533,00*".

Il Collegio tiene conto della diaclasi tra esercizio finanziario sottoposto a controllo, contenuti dei pronunciamenti della Sezione sopra richiamati e strumenti contabili temporalmente adottabili per l'assorbimento delle criticità segnalate, tuttavia ribadisce la necessità che l'ente dia impulso ad opportune misure programmate e stabili nel tempo.

### **1.5 Capacità di riscossione entrate tributarie ed extratributarie**

Si rileva, al punto 1.6.1 del questionario, una percentuale di riscossione a competenza delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria del 52,75%: accertamenti: € 64.060,28;

riscossioni: € 33.793,28.

Sono stati chiesti chiarimenti all'ente, il quale ha evidenziato che: "*Le risorse derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria ammontano a € 64.060,28 di accertato, riscosso € 33.793,28 nell'anno 2016 (competenza), per il restante importo di € 30.267,00, € 3.246,88 sono stati incassati (a residui) nel 2017 e € 11.694,75 nel 2018. Rimangono ancora da incassare Euro 15.325,37 che si prevede di incassare nell'anno 2019*".

Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dall'ente e dell'accantonamento a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nel consuntivo 2016 di € 30.267,00 (che costituisce l'esito contabile della metodologia prescelta per la definizione nel 2016 del FCDE, ovvero, il complemento a 100 dell'accertato rispetto al riscosso).

Occorre tuttavia evidenziare al riguardo che il FCDE è un accantonamento diretto ad attenuare gli esiti incerti o negativi di riscossione delle entrate accertate, ovvero a ridurre il rischio di inadempimento dei creditori. L'ente ha accantonato una quota che esprime un approccio gestionale di prudenza, tuttavia alla luce della percentuale di riscossione medio-bassa e delle dimensioni dell'ente, unitamente alle altre quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione, esso rappresenta un blocco delle risorse che sarebbero destinabili ai bisogni della collettività. Ai sensi dell'art. 167 T.U.E.L., infatti, una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo. Il rapporto tra riscossioni e accertamenti (pari al 52,75%) costituisce una criticità attenuata dal realizzo negli esercizi successivi. Il rapporto evidenzia, infatti, da una parte la discreta vitalità almeno formale dell'ente nella fase dell'accertamento delle obbligazioni attive, anche rispetto a tributi diversi, ma dall'altra la non concomitante

realizzazione delle proprie ragioni creditorie. Si ponga nella dovuta considerazione che l'accantonamento al FCDE, è diretto a fronteggiare il rischio della perdita o della erosione del valore nominale del credito, ma non rappresenta uno strumento risolutivo ai fini della tenuta prospettica degli equilibri di bilancio. Fermo restando infatti che *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa»* (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *«lunghissima dilazione temporale»* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n. 51). Spettano all'ente locale le iniziative opportune alla cura dei propri crediti, anche nell'ipotesi in cui la riscossione sia stata affidata a soggetto esterno. L'ente in questa circostanza, infatti, non è spogliato dall'obbligo di coltivare le proprie ragioni creditorie attraverso compiuti e specifici controlli sull'operato dell'agente delle riscossioni. Si ricorda, inoltre, che per effetto del comma quarto dell'art. 153 TUEL è il Responsabile finanziario, o suo equivalente, *“tenuto a verificare che l'accertamento e la conseguente riscossione delle entrate avvenga alle scadenze stabilite ed in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione, evitando accuratamente la costituzione di residui attivi che, per la loro consistenza, incidono sulla liquidità dell'ente”* (cfr. Delibera Sez. Controllo Puglia n. 146/2017), mentre l'organo di revisione compirà, secondo il proprio *officium*, le verifiche sulle misure adottate per migliorare l'efficienza nella riscossione.

Con riguardo alle entrate extratributarie costituite da violazioni al codice della strada emerge dalla relazione dell'Organo di revisione (cfr. pagine 18-19) una percentuale di riscossione a competenza delle entrate in argomento del 6,11%:

accertamenti: € 6.117,20;

riscossioni: € 373,50.

Sono state chieste motivazioni all'ente in quanto la mancata riscossione determina la formazione di residui attivi in conto competenza che vanno a comporre l'avanzo complessivo ma che rappresentano una forma di limitazione alle potenzialità finanziarie. L'ente ha comunicato che: *“Le risorse per violazioni del codice della strada ammontano a € 6.490,70 di accertato, riscosso € 373,50 nell'anno 2016 (competenza), € 6.117,20 sono state portate a residui e incassati nell'anno 2018 per l'importo di € 6.102,20 in quanto il Comune di Montagnana, ente capofila del servizio in convenzione, ha trasferito le somme dopo la rendicontazione”*.

In considerazione dei potenziali riflessi sul sistema di bilancio dei Comuni aderenti alla Convenzione per il servizio sopra richiamato il Collegio invita a prestare la dovuta attenzione nella corretta quantificazione del FCDE, secondo quanto disposto all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che, al relativo paragrafo 3.3 stabilisce che *“(…) Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale”*.



Con riguardo al FCDE occorre prestare la dovuta attenzione sulle entrate derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada. L'obbligo di quantificare e valorizzare il fondo crediti di dubbia esigibilità in osservanza del citato principio contabile è infatti collegato all'accertamento ovvero alla tipologia di sanzione, rispetto al quale le norme individuano il beneficiario titolare dell'entrata.

La disciplina generale di cui all'art. 208 del D.Lgs 285/1992 al relativo comma 1, stabilisce che *"(...) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. (...)"* attribuendo, quindi, ai singoli enti la titolarità dell'entrata - nei casi in cui la sanzione sia stata comminata dai rispettivi funzionari ovvero da agenti per conto degli stessi, in quanto espressamente indicato dalla norma.



L'art. 142 codice della strada, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che, per le sole sanzioni afferenti le violazioni dei limiti di velocità, i relativi proventi siano ripartiti, ovvero *"(...) attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, [all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,] e [all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.] Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti (...)"*. La norma definisce la misura del riparto, oltre a consentire che l'entrata sia suddivisa - tra l'ente proprietario della strada - dalle province di Trento e Bolzano per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige - per il 50% e, l'ente da cui dipende l'organo accertatore, per il restante 50%.

L'esempio n. 4 del citato Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 "Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada" prevede che *"Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.)."*

*È escluso pertanto, per tali entrate il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.*

*L'accertamento delle sanzioni avviene:*

☐ alla data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva,

*l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;*

☐ *per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). È possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;*

☐ *per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.*

*Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa”.*

Nell'ipotesi pertanto, in cui il pagamento avvenga successivamente alla notifica della sanzione l'accertamento deve essere contabilizzato da ciascun ente, nel rispetto di quanto sopra precisato, all'atto della notifica della sanzione.

Per la corretta applicazione del principio contabile poiché l'obbligazione giuridica perfezionata costituisce il presupposto per l'accertamento della relativa entrata di competenza, nell'esercizio finanziario di esigibilità, è indispensabile una stretta e coerente aderenza nella temporalità dei flussi di rappresentazione degli estremi dell'accertamento delle sanzioni, per una efficiente imputazione contabile e per la corretta eventuale svalutazione dei crediti. Nell'ipotesi di utilizzo di sistemi informatici condivisi tra ente e Comune Capofila, che veicolino i flussi informativi degli estremi degli accertamenti, parimenti si deve tenere necessariamente conto del rispetto dei principi sopra richiamati.

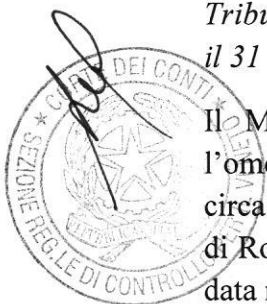
Tanto premesso l'esercizio del potere di accertamento delle sanzioni al codice della strada, delegato in forza di una convenzione necessita comunque di una preventiva e chiara definizione dei rapporti finanziari con il singolo Comune, in ragione della differenziata titolarità dell'entrata rispetto alla tipologia di sanzione - e questo anche nell'ipotesi di una completa attribuzione del provento al soggetto capofila- al fine di una corretta composizione delle rispettive risultanze contabili e delle imputazioni dei successivi esiti positivi o negativi del credito. A tale fine è indispensabile che tutti gli enti aderenti siano in ogni tempo, in grado di poter identificare univocamente il titolo di accertamento delle singole e rispettive entrate di competenza. I rapporti finanziari reciproci devono risultare opportunamente ed adeguatamente regolamentati, anche attraverso apposite pattuizioni, perché sia resa evidente la catena di flusso, avente effetti finanziari ed economici sugli assetti contabili dell'ente, a garanzia della ricostruzione della filiera di gestione delle risorse pubbliche ed a presidio dell'integrità della ricchezza collettiva. Per le considerazioni che precedono si richiamano, tutti gli organi coinvolti ed in particolare il Comune Capofila ad una responsabile attenzione e a dare impulso a misure organizzative idonee a garantire il rispetto da parte degli enti in convenzione dei principi contabili sulla fase di accertamento dell'entrata.

## **1.6 Fondo e passività potenziali**



Gli esiti del controllo, sugli accantonamenti al fondo perdite partecipate, evidenziano – in parallelo a quanto richiamato nei punti precedenti - elementi di potenziale “rischio” al quale l’ente si espone, suscettibile di pregiudicare in prospettiva gli equilibri economico finanziari e di determinare profili di responsabilità amministrativo-contabile.

Con riferimento al fondo per perdite delle partecipate pubbliche, risulta una partecipazione diretta del Comune al Consorzio Padova Sud (CPS) nella misura dello 0,6133%. Al Comune è stata chiesta motivazione del mancato accantonamento in presenza di fondi liberi accertati a consuntivo 2016, pari ad € 129.352,62 ed ha rappresentato: *“Si conferma l’assenza del fondo perdite oo.pp.. Considerata la partecipazione diretta al Consorzio Padova Sud e si precisa che non si è provveduto a un accantonamento in quanto non si ritiene sussista il rischio che il Comune di Castelbaldo sia chiamato ad effettuare versamenti a copertura di eventuali perdite del Consorzio sopracitato. Alla data odierna risulta un piano di ristrutturazione presentato presso il Tribunale in attesa di omologa accordo ex art. 182 bis L.F.; l’udienza è stata fissata per il 31 maggio p.v.”.*



Il Magistrato istruttore ha acquisito d’ufficio l’informazione che il ricorso per l’omologazione dell’ARD (accordo di ristrutturazione dei debiti) del CPS (di 31 milioni circa di euro) risulta essere stato rigettato con decreto motivato del Tribunale collegiale di Rovigo depositato in cancelleria il 27/06/2019, iscritto, a cura del cancelliere, in pari data nel registro delle imprese.

Attesa l’incertezza sugli esiti del procedimento in corso, alla data della presente adunanza non concluso, e quindi sul sistema di bilancio del Comune di Castelbaldo il Collegio nel prendere atto di quanto comunicato richiama ad un consapevole valutazione delle circostanze che costituiscono il presupposto all’accantonamento di somme al Fondo contenziosi e al fondo perdite organismi partecipati, nonché al rispetto delle disposizioni normative di settore.

Il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, Allegato 4/2 il punto 5.2 lettera h) stabilisce l’obbligo: *«nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[.] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [.] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio».*

L'art. 167 TUEL, attribuisce la facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

Peraltro, l'antinomia tra le due norme (una attributiva di un obbligo di accantonamento, l'altra di una facoltà) deve essere risolta sulla base del principio di specialità (cfr. Deliberazione n. 103/2018/PRSP della Sezione di Controllo della Liguria), atteso che l'art. 167 del T.U.E.L. è norma di carattere generale, mentre quanto disposto dall'Allegato 4/2 punto 5.2 lettera h) del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 è norma di carattere speciale, che impone l'accantonamento al Fondo rischi Contenzioso e prevede che: «[...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti». In particolare, rispetto a quest'ultima incombenza la Sezione delle Autonomie ha raccomandato all'Organo di revisione la specifica attenzione sull'adeguatezza di tale verifica (Cfr. C.d.C. Sez. Aut. 23.06.2017, n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

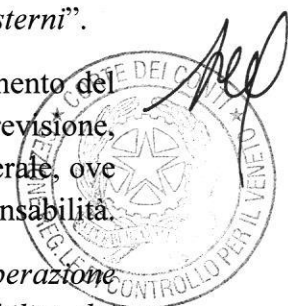
Ai sensi dell'art 147-quinques del T.U.E.L. *"Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*.

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

L'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che *"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione"*.

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), art. 23 comma V *"[...] 5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti"*.

Il Collegio, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi, invita l'ente, al realizzarsi delle condizioni per gli accantonamenti, ad una attenta applicazione delle disposizioni e dei principi contabili. Si ricorda altresì come evidenziato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania ( Sez. contr. Campania 27.09.2017, n. 238) sull'insegnamento della Sezione delle Autonomie, che *«le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; resta fermo che nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà, anziché operare in base a quanto prescrive l'art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originalmente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare*



*le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare» e va sottolineato che «in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione infatti sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura».*

### **1.7 Parametro di deficit strutturale n. 7**

Il comma 1 dell'art. 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. L'individuazione dei parametri obiettivi attualmente vigenti è avvenuta con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 30 luglio 2009. I parametri di riferimento definiti per il triennio 2010 - 2012, sono stati estesi al periodo 2012 - 2015 dal successivo DM del 18 febbraio 2013.

Il parametro n. 7 riguarda la *“Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL)”*.

Il limite soglia – per il 2016 - era del 120%. Nell'esercizio finanziario 2016 il Comune di Castelbaldo presenta, in presenza di un saldo negativo di competenza di € -38.920,48, un superamento della soglia sopraindicata pari al 150,26%. Il costo annuale del debito, alimentato dal rimborso della quota capitale e dal pagamento degli interessi, in rapporto alla spesa corrente rappresenta il 22,70%, con un debito pro capite di € 978,78.

Alla richiesta di chiarimenti, l'ente ha dichiarato: *“Si confermano i dati al punto a). A tal fine si segnala che già dall'anno 2012 l'Ente non ha acceso alcun nuovo mutuo e che anche nell'anno 2019 non sono state previste assunzioni di nuovi finanziamenti, inoltre al 31.12.2019 sono in scadenza due mutui della Cassa Depositi e Prestiti.*

*Tutto ciò favorirà, quindi, un progressivo miglioramento del tasso di incidenza del debito che comporterà, nei prossimi esercizi, il raggiungimento del livello al di sotto della soglia prevista”*.

Viene confermato il superamento del limite del parametro di deficitarietà n. 7 il Collegio si riserva ogni ulteriore approfondimento nell'analisi dei successivi cicli di bilancio rispetto ai quali è vigente il riferimento.

### **1.8 Tempestività dei pagamenti**

Con riferimento agli schemi BDAP - piano degli indicatori - per il 2016 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) risulta pari ad 11,13 giorni.

Quanto sopra descritto, evidentemente, costituisce una irregolarità, in quanto, oltre al debito commerciale tardivamente saldato, si configura il nascere di un ulteriore debito relativo all'interesse di mora, che, a norma dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 192/2012, decorre *"(...) senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"*. In tale ultima ipotesi, infatti, l'obbligazione sorge *ex lege* disposta dal legislatore in deroga al principio della preventiva messa in mora del debitore, poiché gli interessi decorrono automaticamente. Ad integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e aderente alla nozione di c.d. *"non performance"*, nella ipotesi di mancato rispetto del termine dell'obbligazione, il D.Lgs 192/2012, art. 4, comma 1, ha stabilito infatti che: *"[...] Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"*. Al successivo comma 4 è disposto che *"[...] Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto"*.

Nel caso di ritardato pagamento di crediti commerciali da parte dell'ente, l'interesse di mora è da considerarsi una obbligazione che sorge *ex lege* in capo all'ente medesimo. Tanto considerato, il Collegio invita fermamente l'ente affinché adotti, con la consentita immediatezza, ogni preventiva ed utile azione diretta ad evitare che il ricorrere delle circostanze sopra descritte possano dare luogo ad un successivo pretestuoso ricorso allo strumento del riconoscimento di debiti fuori bilancio.

#### P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Castelbaldo (Pd):

- accerta il ritardo nell'approvazione del rendiconto;
- accerta l'assenza di cassa vincolata;
- invita a tenere conto della corretta applicazione dei principi contabili nella determinazione del F.C.D.E. in particolare come specificato nella motivazione;
- invita l'ente ad imprimere efficienza alle somme disponibili per i vincoli e le destinazioni ad investimento;
- raccomanda di perseguire maggiore effettività nella riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, come esplicitato nella motivazione;
- invita fermamente l'ente affinché adotti ogni preventiva ed utile azione diretta a rendere



tempestivi i propri pagamenti;

- raccomanda la valutazione dei presupposti e delle condizioni per l'accantonamento di somme per passività potenziali relativamente alla partecipazione in organismi in procedura concorsuale;

- ricorda l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia.

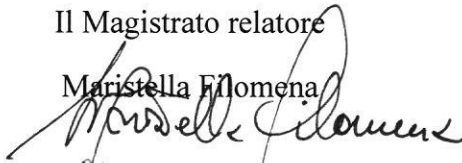
### DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Castelbaldo (Pd).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 luglio 2019.

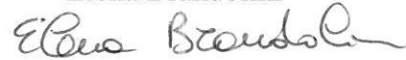
Il Magistrato relatore

Maristella Filomena



Il Presidente f.f.

Elena Brandolini



Depositata in Segreteria il 19 DIC. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

